

riale escutore. Ad esempio, nel furto, ciò che costituisce il reato è l'ablazione della cosa da altri posseduta, come nell'omicidio è l'atto con cui si ferisce. Ma se nel momento in cui ciò si commette, altri concorra a rompere i muri, o a star di vedetta, o a tener ferma la vittima, chi può negare che questo partecipante, benché non abbia posta la mano sulla roba involata, o non abbia vibrato il colpo, non debba essere parificato al ladro o all'omicida! La solidarietà nel fatto e nel fine è manifesta senza che sia duopo di alcun'altra ricerca.

Ma la Commissione dirà...

PESSINA, *relatore*. Sono complici.

BORTOLUCCI... che questi casi sono contemplati negli articoli seguenti, e specialmente nell'articolo 64, § 4. A me però sembra che un simile partecipante non si possa confondere con colui il quale abbia scientemente partecipato al reato o col facilitarne ed agevolarne la esecuzione, o col prestare qualche aiuto alla medesima. Imperocchè questa partecipazione è del tutto secondaria ed avviene fuori del momento in cui il reato si eseguisce.

Bene è vero che all'articolo 65, § 2, si punisce il complice, senza del quale non sarebbe avvenuto il reato come l'autore od esecutore materiale.

Ma questa condizione è insita nel concorso diretto ed immediato al fatto, senza bisogno di fare ricerca se il concorso era o no necessario alla consumazione del reato. Col sistema della Commissione molti coautori sfuggiranno alla giusta punizione, poichè praticamente è molto difficile fare intendere ai giurati la differenza fra il complice necessario ed il secondario.

Io non faccio alcuna formale proposta, ma prego la Commissione, di osservare se queste considerazioni non le sembrino tali da modificare il suo articolo nel senso medesimo di quello corrispondente che si trova nel progetto senatoriale.

PRESIDENTE. Non fa proposte?

BORTOLUCCI. No; domandava solo alla Commissione il suo parere.

PRESIDENTE. Ma la Commissione pare che non abbia ragione di rispondere.

Metto dunque ai voti l'articolo 63 di cui do nuovamente lettura:

« Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. »

(È approvato come lo sono del pari i seguenti:)

« Art. 64. Sono complici del reato:

« 1° coloro che per mezzo di mandato, di ricompense, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o di artifizii colpevoli, hanno determinato altri a commetterlo;

« 2° coloro che hanno istigato o scientemente

dato istruzione o direzione a far commettere il reato, o facilitato o fortificato in altri la risoluzione di commetterlo;

« 3° coloro che hanno scientemente procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato;

« 4° coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono, facilitarono, o consumarono il reato.

« Art. 65. § 1. I complici indicati nel numero 1 dell'articolo 64, sono puniti con la pena stabilita per l'autore; se questi ha commesso il reato anche per motivi propri, la pena dei complici può essere diminuita di un grado.

« § 2. I complici indicati negli altri numeri dell'articolo 64 sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non ha luogo se il reato senza la loro complicità non sarebbe stato commesso.

« Art. 66. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di talune degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. Se la circostanza o qualità personale abbia servito a facilitare la esecuzione del reato, non sarà mai applicato il minimo della pena agli autori o complici che scientemente ne profittarono.

Art. 67. « Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato nuocciono a coloro, tra gli autori o complici, che ne avevano la scienza nel momento della azione o della cooperazione costitutiva della loro reità. Quando le circostanze materiali mutano la natura del reato o costituiscono per se medesime un reato diverso, non nuocciono che a coloro tra i cooperatori che sono autori o complici di esse. »

L'onorevole D'Amore ha facoltà di parlare.

D'AMORE. L'articolo 67 stabilisce un principio al quale ognuno è tenuto di fare omaggio; senonchè parmi vi sia una lacuna che dovrebbe essere riempita. Perchè, se è vero che le circostanze materiali, che aggravano la pena d'un reato debbono nuocere solamente a coloro che le consumarono, o ai complici che ne avessero avuto scienza quando il fatto veniva preparato, o nell'atto dell'esecuzione, non è men vero che, a mio modo di vedere, ne dovessero rispondere anche gli agenti principali del reato o complici, i quali poterono, o meglio dovettero necessariamente prevedere che quelle circostanze si sarebbero verificate nel compimento del reato medesimo.

Spiego il mio concetto con un esempio di facile intelligenza. Immaginiamo una grassazione nella